

Rette Rsa gratuite? A rischio l'intero sistema assistenziale

Una recente ordinanza della Cassazione apre la strada alla richiesta di rimborsi totali nei confronti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali per i malati di Alzheimer. L'avvocato Carlo Andrea Restano spiega come questo potrebbe compromettere l'impianto complessivo della cura di persone anziane non autosufficienti sul piano nazionale

Cosa succederebbe se la maggior parte delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali gestite da soggetti privati con posti accreditati e contrattualizzati con gli enti pubblici per l'accoglienza di anziani non autosufficienti fossero costrette a chiudere? Una domanda retorica che se rimanesse un esercizio teorico farebbe quasi sorridere: in Italia semplicemente non è concepibile perché significherebbe il collasso del sistema stesso di cura degli anziani non autosufficienti. Immaginate centinaia di migliaia di utenti che hanno bisogno di competenze, organizzazione, attrezzature e luoghi ad hoc, improvvisamente lasciati in capo alle famiglie, costrette a curare i propri cari senza nessun tipo di formazione, strumenti e spazi. Un disastro. Ebbene, la situazione non è più solo teorica e richiede un immediato intervento normativo, in difetto del quale si rischia l'innescio di un effetto a catena che potrebbe davvero portare a far saltare l'intero sistema sociosanitario e socioassistenziale che finora abbiamo conosciuto. Il caso giurisprudenziale che potrebbe scatenare l'effetto domino in questione è, come spesso avviene, piuttosto complesso. Proviamo a renderlo accessibile con l'aiuto dell'avvocato Carlo Andrea Restano e del suo team di professionisti, il cui studio ha sede a Parma. «Una recente ordinanza di fine 2024 della Cassazione (n. 34388/2024) - che si innesta in un filone che dal 2023 ha visto un "revirement" della Cassazione stessa su questa tematica - che ha coinvolto una nostra cliente - cooperativa che gestisce diverse strutture per anziani su tutto il territorio nazionale - spiega l'avvocato Restano - ha sancito un principio di diritto in virtù del quale, in estrema sintesi, il malato affetto da patologia di Alzheimer ricoverato in casa di riposo, a seguito di ingresso disposto dal servizio sanitario nazionale ha diritto, al ricorrere di determinate condizioni, alla gratuità della retta perché interamente a carico del servizio sanitario nazionale stesso. Tuttavia, non è pensabile che il sistema sanitario nazionale sia in grado di coprire inte-

gralmente la spesa relativa alle prestazioni erogate all'interno delle strutture sanitarie e socioassistenziali, e, di conseguenza, tutto il peso rischia di ricadere sulle strutture che hanno erogato il servizio. Risultato: le Rsa imploderebbero. Con tutto quello che ne consegue, soprattutto sul piano sociale». Per capire il meccanismo e il rischio, è bene entrare nel merito e spiegare che «la tariffa di una Rsa con posti accreditati e contrattualizzati con il servizio sanitario regionale - continua l'avvocato Restano - è di norma formata da una retta (c.d. quota socio-assistenziale), relativa ad attività che vanno dalla pulizia ai pasti e a vari altri servizi collaterali, e da una quota (c.d. quota sanitaria) che concerne invece le cure mediche vere e proprie: quest'ultima è la quota a carico del servizio sanitario regionale, mentre la prima è in capo all'utente stesso oppure al Comune di residenza, in caso di indigenza stabilita in base agli indici Isee. Ebbene, i recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità si sono orientati a statuire la nullità per difetto di causa dei contratti stipulati tra gli enti gestori e gli utenti (o i loro famigliari) e la sostanziale automatica e totale gratuità per l'utente di tutte le prestazioni erogate a favore dei soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza assimilabili ponendo il relativo onere interamente a carico del servizio sanitario nazionale. Il ragionamento sotteso a tali decisioni sarebbe che, per tali patologie, le prestazioni assistenziali devono considerarsi, in presenza di un piano terapeutico personalizzato, connesse e strumentali, quindi inscindibili, rispetto a quelle sanitarie, non potendo le seconde essere eseguite se non congiuntamente alle prime».

«I giudici di merito quindi - continua l'avvocato Restano - sono tenuti ad applicare correttamente tali principi di diritto emanati dalla Cassazione alla situazione particolare di ciascun utente, mediante un'attenta analisi della documentazione sanitaria ed individuazione della natura delle prestazioni effettivamente erogate e considerando la tipologia della struttura in cui è ricoverato l'utente stesso,



tenuto conto, in ogni caso, di quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

D'altra parte se a tutti gli utenti affetti da tali patologie venisse riconosciuta in modo indiscriminato la gratuità della retta, allora si parlerebbe di circa tre miliardi di spesa pubblica in più, cioè circa il 10 per cento di una finanziaria del nostro paese. Sono numeri astronomici che la sanità pubblica non potrebbe assolutamente sostenere. Ecco, dunque, che, come accennavo, i costi rischierebbero di ricadere interamente sulle Rsa, che si ritroverebbero così ad erogare servizi in perdita».

In tale contesto, negli ultimi mesi si è assistito ad un aumento esponenziale delle cause avviate dalle famiglie degli utenti nei confronti delle Rsa. «L'effetto mediatico - continua l'avvocato Restano - che tali pronunce hanno prodotto (e continuano a produrre) sulla cittadinanza, è stato dirompente, generando, nei soggetti affetti dalle suddette patologie e soprattutto nei loro familiari, l'idea non solo di non dover più pagare la quota sociale della retta per la degenza nelle Rsa a seguito di ricovero tramite il distretto sanitario competente, ma anche di poter ottenere la restituzione di quanto pagato, negli anni di ricovero (salva la prescrizione de-

cennale), agli enti gestori. Ciò genererebbe (e sta generando) evidentemente un grave effetto per questi ultimi che si vedrebbero (e si vedono), a fronte di prestazioni regolarmente eseguite e non contestate, esposti al mancato pagamento delle fatture, quantomeno nella misura della quota sociale e tenuti, altresì, alla restituzione di rette che, secondo la normativa nazionale e regionale vigente ed i contratti con gli enti locali territorialmente competenti, sono state, invece, legittimamente percepite nel corso degli anni. E questo è solo l'inizio. Cosa succederà quando lo stesso principio verrà esteso ad altre categorie di utenti non autosufficienti diversi dai malati affetti dal morbo di Alzheimer?». La risposta appare scontata e allarmante. «Significherebbe condannare le strutture sociosanitarie e socioassistenziali a non poter sostenere i costi dei propri servizi, compromettendone la qualità, la quantità se non addirittura chiudendo. In conclusione, queste cause sono un danno per tutti, anche per i cittadini, perché colpiscono un servizio fondamentale per l'intera comunità. In definitiva, non possiamo che auspicare un intervento del legislatore e della politica al più presto». • Renato Ferretti

Lo Studio Legale Associato Restano ha sede a Parma - www.studiorestano.it



Un team di professionisti

Lo Studio Legale Associato Restano, nel suo complesso, tratta controversie, nelle varie fasi sia stragiudiziali che contenziose, in ambito di diritto civile (inclusi famiglia e successioni, immobiliare ed esecuzioni), diritto commerciale e societario, diritto della crisi d'impresa, con una competenza specifica degli avvocati Carlo Andrea Restano, Jessica Gallosi, Francesca Volpe e Rossella Taibah (rispettivamente da sinistra a destra nella foto affianco) in ambito di diritto socio-sanitario sui contenziosi avviati nelle varie regioni italiane nei confronti di enti gestori di Rsa e case di riposo relativamente all'imputazione dei costi di natura socioassistenziale all'interno della retta dovuta per il ricovero di soggetti affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza assimilabili.